

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2065 del 19/09/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO DI SOSTANZE CHIMICHE/CANCEROGENE PRESSO I LOCALI DI LAVORO E CAMPIONAMENTI PERSONALI PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DI 12 MESI AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.

OGGETTO

SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO DI SOSTANZE CHIMICHE/CANCEROGENE PRESSO I LOCALI DI LAVORO E CAMPIONAMENTI PERSONALI PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DI 12 MESI AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona il Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso quanto segue:

con nota prot. 74973 del 18/04/2025, acquisita agli atti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha espresso la necessità di avviare una procedura per l'affidamento del "*Servizio di monitoraggio periodico di sostanze chimiche/cancerogene presso i locali di lavoro e campionamenti personali per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 12 mesi*";

nella stessa nota veniva specificato che il servizio precedente, relativo al medesimo oggetto affidato con DDG n. 642 del 31/03/2023, risulta scaduto e, considerata la non disponibilità dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ad effettuare direttamente i campionamenti, veniva richiesto quindi di attivare il servizio in oggetto in quanto necessario per garantire un adeguato controllo dell' inquinamento da sostanze chimiche e/o cancerogene, nonché da farmaci antitumorali impiegati nei luoghi di lavoro aziendali, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella medesima nota venivano indicate le Ditte a cui richiedere un preventivo tecnico- economico, il nominativo del DEC e veniva allegata la bozza delle Norme di partecipazione ed esecuzione dove venivano definiti:

- i fabbisogni e relativa spesa complessiva presunta per l'affidamento,
- criteri di valutazione dei preventivi;

pertanto l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha proceduto alla redazione nella versione definitiva delle Norme di esecuzione del servizio;

a seguito di apposita richiesta, il Servizio Prevenzione e Protezione, con nota prot. n. 91972 del 15/05/2025 ha trasmesso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I. n. 1.237 e la relativa documentazione a corredo, non prevedendo alcun onere economico aggiuntivo;

conseguentemente, tenuto conto di quanto disposto all' art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, in data 09/06/2025 l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha inviato richiesta di preventivo sulla Piattaforma Sintel (ID 201769233) alle Ditte:

- SOL S.p.A. di Monza (MB);
- Airnova S.r.l. di Limena (PD);
- Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. di Pavia (PV);

nella predetta richiesta di preventivo, inoltre, è stato specificato che l'Azienda ULSS 2 si sarebbe riservata di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico che avesse presentato una proposta tecnico-economica utile a soddisfare il quadro esigenziale della Stazione appaltante e che, orientativamente, non superasse complessivamente il costo di euro 93.000,00 + IVA 22%, pari a euro 113.460,00 IVA compresa;

nei relativi documenti sono state specificate le caratteristiche oggetto di valutazione dei preventivi degli operatori economici, ossia:

<<...

I. progetto tecnico complessivo, elaborato sulla base di quanto indicato dall'art. 5;

II. aspetti peculiari del progetto tecnico sopraddetto, valutati nel seguente ordine decrescente di importanza:

- 1. servizio di consulenza incluso nel piano di monitoraggio;*
- 2. relazione tecnica di giudizio e relazione di analisi singolo prelievo;*
- 3. messa a disposizione di referente di commessa dedicato;*
- 4. eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni minime di cui alle presenti "Condizioni particolari"; saranno prese in considerazione soluzioni innovative per il monitoraggio e il miglioramento della qualità degli ambienti oggetto della procedura;*

III. possesso del requisito premiale di cui all'art. 2 (Certificazione SA 8000: 2014);

IV. prezzo offerto per l'intero servizio. >>;

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - ore 12:00 del 20/06/2025 - è pervenuta l'offerta della Ditta "SOL S.p.A.", P.I.: 00771260965 di Monza (MB) contenente i documenti previsti, ossia:

- preventivo economico;
- eDGUE Response;
- preventivo tecnico (relazione tecnica);

il preventivo economico, IVA 22% esclusa, presentato dalla Ditta sopra citata entro la scadenza indicata è come di seguito riassumibile:

DITTA	COSTO TOTALE PER 12 MESI
SOL S.p.A.	€ 74.994,00

con nota prot. 142994 del 01/09/2025 (acquisita agli atti) è stato trasmesso da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, il verbale di valutazione del preventivo. Dall'esame dello stesso risulta che il preventivo presentato dalla Ditta SOL S.p.A. appare idoneo e rispondente alle necessità ed alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e che il prezzo proposto è congruo rispetto al servizio richiesto. E' stato altresì accertato con verbale del 02/09/2025, acquisito agli atti, che il costo del personale non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi, ai sensi del combinato disposto dagli articolo 108, comma 9 e articolo 110, comma 5, lett. d), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

la spesa complessiva, per il periodo di 12 mesi - come risulta dal preventivo economico della Ditta SOL S.p.A. acquisito agli atti, - è pari ad Euro 74.994,00= più Iva al 22%, corrispondenti ad Euro 91.492,68, IVA 22% compresa;

i controlli sui requisiti di carattere generale, di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, sono risultati regolari, come da prospetto acquisito agli atti;

l'importo della procedura rientra nei limiti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

il presente atto costituisce decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

con il presente atto è necessario approvare lo schema dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 1);

è stato accertato che, relativamente al servizio oggetto della presente procedura:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa;
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;

tenuto conto della complessità e particolarità del servizio, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Paola dei Tos, Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - in possesso dei requisiti necessari.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il "*Servizio di monitoraggio periodico di sostanze chimiche/cancerogene presso i locali di lavoro e campionamenti personali per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 12 mesi*", alla Società SOL S.p.A., per l'importo complessivo di Euro 74.994,00+ IVA 22%, pari ad Euro 91.492,68 IVA 22% compresa, per un periodo di 12 mesi;
- di prevedere il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA 22% PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA COMPRESA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo complessivo del servizio	12	€ 74.994,00	€ 16.498,68	€ 91.492,68

- di approvare lo schema dell'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 1);
- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la Dott.ssa Paola dei Tos, Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, in quanto, per

ragioni concernenti l'organizzazione aziendale, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di un' unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato II.14 del Codice stesso, entrambi in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi;

- di delegare la Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica alla firma del contratto (da stipularsi attraverso scambio di corrispondenza commerciale), alla firma dell'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali nonché all'adozione e alla firma di ogni atto conseguente alla presente Deliberazione;
- che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto oppure per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il "*Servizio di monitoraggio periodico di sostanze chimiche/cancerogene presso i locali di lavoro e campionamenti personali per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 12 mesi*", alla Società SOL S.p.A., per l'importo complessivo di Euro 74.994,00+ IVA 22%, pari ad Euro 91.492,68 IVA 22% compresa, per un periodo di 12 mesi;
2. di dare atto che l'onere di Euro 91.492,68 IVA 22% compresa, derivante dalla presente Deliberazione di affidamento, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo con Iva al 22% inclusa, Euro	N. autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA1741001	Altri Servizi Non Sanitari Da Privato Esternalizzati	€ 22.873,17	25-U03856	T020

2026	SAN	EBA1741001	Altri Servizi Non Sanitari Da Privato Esternezzati	€ 68.619,51		T020
------	-----	------------	---	-------------	--	------

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al Centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo degli Anni di riferimento;

3. di approvare lo schema dell'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 1);
4. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la Dott.ssa Paola dei Tos, Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, in quanto, per ragioni concernenti l'organizzazione aziendale, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di un' unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato II.14 del Codice stesso, entrambi in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: **B818C28F14**;

Società	CIG	C.F. e P.I.
SOL S.p.A.	B818C28F14	00771260965

6. di delegare la Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica alla firma del contratto (da stipularsi attraverso scambio di corrispondenza commerciale), alla firma dell'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali nonché all'adozione e alla firma di ogni atto conseguente alla presente Deliberazione;
7. che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto oppure per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del RUP Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O. Approvvigionamento e gestione dei servizi in Outsourcing e Logistica, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. **XXX del XX/09/2025**, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

SOL S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Monza (MB), via Via Borgazzi n. 27, C.F. 04127270157 e p. iva 00771260965,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- **in esecuzione della deliberazione n. ___ del _____**, le Parti hanno stipulato un contratto per il *servizio di monitoraggio periodico di sostanze chimiche/cancerogene presso i locali di lavoro e campionamenti personali per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 12 mesi* nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con il presente Accordo (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto - il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito

“GDPR”), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del contratto

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

[rimuovere quanto non applicabile, in base alle esigenze ed all’oggetto del contratto]

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

[personalizzare precisando le categorie e le tipologie di dati per ciascuna categoria, rimuovendo le categorie e/o le tipologie non pertinenti]

dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account

social, altro)

- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)
 - dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
 - dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
 - dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)
 - dati di istruzione e cultura
 - dati relativi all'immagine
 - dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
 - dati ricavati da processi di profilazione
 - dati relativi all'ubicazione
 - dati di proprietà
 - altro (specificare _____)
- dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
- dati relativi alla salute
 - dati relativi alla vita sessuale
 - dati relativi all'orientamento sessuale
 - dati genetici
 - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
 - dati relativi all'immagine
 - dati che rivelano l'origine razziale o etnica
 - dati che rivelano opinioni politiche
 - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
 - dati che rivelano l'appartenenza sindacale
 - altro (specificare _____)
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:
- dati relativi a condanne penali
 - e relativi certificati antimafia
 - dati relativi a reati
 - o a connesse misure di sicurezza
 - altro (specificare _____)

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

[rimuovere i soggetti non pertinenti con l'attività affidata, o adeguare/integrare in base alla necessità]

- pazienti
- assistiti
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)
- genitori di pazienti/assistiti/utenti
- studenti
- volontari

- candidati
- dipendenti
- collaboratori
- fornitori
- contraenti
- potenziali fornitori
- rappresentanti e referenti dei fornitori
- familiari dei dipendenti
- familiari dei collaboratori
- componenti organo amministrativo
- amministratori pubblici
- componenti collegio sindacale
- utenti del sito web
- utenti di servizi web con registrazione
- concepiti e nati
- deceduti
- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza
- richiedenti asilo
- visitatori
- altri soggetti inquadrati in riprese

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza

- ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
 - alla cessazione del contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finché i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
 - mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
 - Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
 - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
 - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
 - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
 - informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 - ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
 - o adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

8. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

(eventuale)

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

(eventuale)

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	- Adesione al Data Privacy Framework - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)
Altri Paesi extra UE	- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR - Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a) - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Codice di condotta ex art. 46, par. 2, lett. e), GDPR - Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, par. 3, lett. a), GDPR - Accordi amministrativi ex art. 46, par. 3, lett. b), GDPR



	- Deroghe ex art. 49, parag. 2, GDPR (specificare_____)
--	---

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,

Il RUP

Dott.ssa Patrizia Favero

Per il Responsabile del trattamento, SOL S.p.A.
